

Il Consiglio Permanente ha discusso lungamente sulla situazione della Caritas Italiana e ha dato mandato alla Segreteria di informare tutti gli Ordinari dei precisi orientamenti emersi.

1. La Caritas Italiana è un organismo dell'Episcopato, come tale strettamente collegato colla C.E.I. Secondo la chiara indicazione del Santo Padre, la Caritas Italiana è « l'unico strumento ufficialmente riconosciuto a disposizione dell'Episcopato italiano per promuovere, coordinare e potenziare le attività assistenziali nell'ambito della comunità ecclesiale italiana » (28 settembre 1972).

2. Per logica conseguenza questo modello organizzativo viene proposto a tutte le diocesi, anche se la Caritas diocesana non va configurata come una sezione territoriale della Caritas Italiana ma come espressione originale di ogni Chiesa particolare. In vista di una armonizzazione della iniziativa locale cogli obiettivi della Caritas Italiana, viene allegato in appendice una bozza indicativa di Statuto della Caritas diocesana.

3. Un'attenzione particolare viene richiesta dove esistono beni gestiti attualmente dall'ODA e dove opera la Commissione per l'assistenza sociale.

Nel caso di una diocesi con molte esigenze e possibilità anche di personale si può prevedere che tanto l'Ente di gestione (ODA o altro) come la Commissione per l'assistenza, mantengano la loro autonomia e siano raccordati alla Caritas diocesana attraverso la cooptazione dei responsabili nel suo Consiglio. Gli obiettivi generali di promozione e di coordinamento vanno ovviamente riservati solo alla Caritas, restano alla Commissione e all'Ente di gestione quanto di tipico loro compete.

Nel caso di una diocesi a scarse possibilità, lo schema migliore sembra quello della Caritas diocesana in cui vengono unificati tutti i settori, mantenendo però alla gestione e alla Commissione per l'assistenza la caratterizzazione di servizi distinti.

4. Poiché diventa sempre più importante una presenza a livello regionale attraverso organismi rappresentativi, bisogna puntare decisamente su federazioni regionali coll'appoggio dell'UNEBA che già si è resa benemerita nel campo della tutela e della promozione dell'assistenza. La Caritas Italiana e le Caritas diocesane dovrebbero favorire questi incontri e curare soprattutto la preparazione del personale.

5. Per assolvere ai suoi impegni statutarî la Caritas Italiana e le Caritas diocesane hanno bisogno di un fondo di dotazione per interventi di emergenza normali. Solo in casi straordinari infatti, e col consenso della C.E.I., è prevedibile una sottoscrizione nazionale. Il Consiglio Permanente ha incaricato la Segreteria di predisporre un piano

di riorganizzazione delle varie « giornate » annuali da sottoporre all'Assemblea plenaria. Per la Caritas è prevedibile una « campagna » annuale durante la Quaresima, il cui ricavato servirà tanto alle iniziative locali che nazionali e internazionali.

6. Tra i fini istituzionali della Caritastaliana c'è l'attuazione e l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo o « Terzo mondo ». Questo consente di chiarire che alle Pontificie Opere Missionarie restano propri gli interventi nei settori più direttamente di evangelizzazione. Alla Caritas Italiana e alle Caritas diocesane dovrebbe invece far capo tutta l'azione in favore dello sviluppo sociale, con possibilità anche di coordinare altri gruppi che operano per il « Terzo mondo » nell'ambito delle comunità ecclesiali.

Bozza di Statuto della Caritas diocesana

Art. 1 - La Caritas diocesana è l'organismo istituito dal Vescovo per favorire l'attuazione del precetto evangelico della carità nella comunità diocesana e nelle singole comunità minori, specie parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni per uno sviluppo integrale dell'uomo, con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di bisogno.

La Caritas diocesana è l'unico strumento ufficiale per la promozione e il coordinamento delle attività caritative e assistenziali nella Chiesa locale.

Art. 2 - In particolare la Caritas diocesana persegue questi scopi:

a) sensibilizzare la Chiesa locale, nelle sue espressioni, e i singoli cristiani al senso della carità verso le persone in situazione di bisogno e al dovere di promuovere attività caritative e assistenziali;

b) coordinare le iniziative caritative e assistenziali sul piano diocesano e parrocchiale;

c) studiare i bisogni presenti nelle comunità diocesane e parrocchiali per cooperare ad un programma pastorale unitario;

d) favorire iniziative di promozione umana e sociale;

e) curare la formazione del personale, sia professionale che volontario, che si dedica alle opere assistenziali e caritative;

f) organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;

g) contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi del terzo mondo con aiuti economici e con prestazioni di servizio, specialmente con formule continuative e con iniziative stabili.

Art. 3 - La Caritas diocesana, subordinatamente agli indirizzi e ai programmi pastorali della Chiesa locale, opera in armonia con gli indirizzi generali della Caritas, e in una comune prospettiva dei problemi.

Art. 4 - Organi della Caritas sono:

- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Consulta.

Art. 5 - La Caritas diocesana è retta da un Consiglio di ... Membri, di cui nominati dal Vescovo e.... proposti dal Consiglio Presbiterale e... proposti dal Consiglio Pastorale. I membri del Consiglio dovrebbero essere scelti fra sacerdoti, religiosi e laici che abbiano particolare competenza o esperienza nei campi di attività della Caritas.

Art. 6 - Il Consiglio:

a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente Statuto;

b) redige i programmi di attività e il bilancio che sottopone annualmente all'approvazione del Vescovo;

c) collabora all'attuazione dei programmi formulati, attraverso un'articolata distribuzione di compiti, secondo i vari settori di attività.

Art. 7 - Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Caritas diocesana;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Consulta;
- c) promuove e coordina tutta l'attività.

Art. 8 - Il Presidente o il suo delegato fa parte d'ufficio del Consiglio presbiterale e di quello pastorale.

Art. 9 - Il Consiglio è affiancato da una Consulta, costituita da tutte le istituzioni caritative e assistenziali della diocesi, che ha lo scopo di collaborare al loro coordinamento, alla formazione, all'aggiornamento del personale assistenziale e al perfezionamento e all'aggiornamento delle istituzioni.

La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente della Caritas diocesana.

Art. 10 - La Caritas diocesana non gestisce, normalmente, opere assistenziali permanenti, ma, quando necessario, ne promuove l'istituzione, lasciandone la gestione ad apposite strutture diocesane con propria responsabilità amministrativa in seno alla Caritas stessa (*oppure*: collegate con essa attraverso il Consiglio).

Art. 11 - Nell'ambito della diocesi opera la Commissione diocesana per l'assistenza sociale, come organo di vigilanza e di controllo delle istituzioni assistenziali, comunque dipendenti dall'autorità ecclesiastica, secondo il proprio Statuto.

Il collegamento con la Caritas diocesana è assicurato dalla presenza reciproca di rappresentanti nella Commissione e nel Consiglio della Caritas diocesana.

(*Oppure*: pur operando per esigenze di funzionalità e di semplicità all'interno della Caritas, la Commissione per l'assistenza sociale rappresenta un servizio caratteristico e distinto).

Art. 12 - La Caritas parrocchiale è costituita da una Commissione per la Carità, espressa dal Consiglio pastorale; essa è l'organo pastorale per attuare nella comunità parrocchiale le finalità della Caritas diocesana.

Art. 13 - La Caritas diocesana mantiene rapporti con tutte le strutture civili preposte ad attività assistenziali, in atteggiamento di collaborazione e di servizio.

Art. 14 - La Caritas diocesana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statuari:

- a) dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
- b) dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
- c) da eventuali donazioni ed oblazioni di enti e persone.

Con tali mezzi sarà costituito un fondo, sul piano diocesano e parrocchiale, per l'aiuto reciproco e gli interventi di emergenza, all'interno e all'esterno della Chiesa locale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Sarà reso conto pubblicamente del denaro ricevuto e del suo impiego.

Art. 15 - Tutte le cariche hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate.

Art. 16 - L'estinzione della Caritas diocesana potrà essere deliberata dall'Ordinario, il quale disporrà anche per la devoluzione del patrimonio ad altre attività assistenziali diocesane.

Art. 17 - Con la erezione canonica della Caritas diocesana, viene abrogata l'Opera Diocesana di Assistenza.

Per la gestione di sue eventuali attività sarà costituita una apposita struttura di gestione, distinta dalla Caritas diocesana e ad essa collegata attraverso la presenza di rappresentanti dell'una e dell'altra nei rispettivi Consigli.

(*Oppure*: Con la erezione canonica della Caritas diocesana, l'Opera Diocesana di Assistenza diventa un settore della Caritas e conserva la gestione autonoma delle attività assistenziali).